notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - studio@milanonotai.it
www.milanonotai.it

registrato a Milano DP I
il 2 dicembre 2025
al n. 98421 s. 1T
con euro 200,00

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017

Repertorio numero 35912/17912

ATTO RICOGNITIVO E DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di novembre,

25 novembre 2025.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, si è personalmente costituita:

Silvana Maria Luisa Armani, nata a Milano il 25 luglio 1955, domiciliata per carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"Fondazione Squadra 4 zampe Onlus"

con sede in Milano, via Leopardi n. 1, codice fiscale 97789480155, iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus e iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 1592 (di seguito la "**Fondazione**").

Premesso

- che la Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe rientrava tra i soggetti tenuti ad adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS") ai sensi dell'art. 101, comma 2, del citato decreto, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- che con verbale del 16 giugno 2020, n. 24948/12096 di mio repertorio registrato a Milano DP I il giorno 17 giugno 2020 al n. 37871 s. 1T, la Fondazione deliberava di assumere, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore ("RUNTS"), la qualifica di Ente del Terzo Settore, adottando, a tal fine, un nuovo testo di statuto che recepiva le disposizioni del Codice del Terzo Settore ("Statuto ETS"), la cui efficacia era sospesa fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018;
- che come affermato nella Massima n. 4 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore "*L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro*";
- che nella richiamata delibera, il consiglio di amministrazione conferiva al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni assunte, autorizzandolo ad adempiere ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, quando istituito, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali

modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità;
- che il RUNTS, con il decreto del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, è divenuto operativo a partire dal 24 novembre 2021;
- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 104 del D.Lgs. 117/2017, come modificato dal decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, le Onlus verranno meno a partire dal primo gennaio 2026;
- che è intenzione della Fondazione, pertanto, procedere all'iscrizione nel RUNTS;
- che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione deve disporre di un patrimonio minimo di euro 30.000,00 e che la sussistenza del suddetto patrimonio minimo come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 può essere attestato, anche "*da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione*".

Tutto ciò premesso

la Comparente, nell'indicata qualità, dichiara che la Fondazione:

1. intende **assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore** ai sensi del D.Lgs 117/2017 e, di conseguenza, di voler procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e a tal fine precisando quanto segue:

- *Titolari delle cariche e organi:*

Consiglio di Amministrazione nominato in data 6 novembre 2025:

Silvana Maria Luisa Armani, nata a Milano il giorno 25 luglio 1955, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale RMN SVN 55L65 F205P, cittadina italiana, **Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Marilena Bassi, nata a Milano il giorno 13 aprile 1962, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BSS MLN 62D53 F205O, cittadina italiana, **Consigliere;**

Andrea Lo Verde, nato a Milano il giorno 19 settembre 1974, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LVR NDR 74P19 F205J, cittadino italiano, **Consigliere**;

Enrico Maria Luca Loasses, nato a Milano il giorno 9 novembre 1978, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LSS NCM 78S09 F205P, cittadino italiano, **Consigliere**;

Edoardo Loasses, nato a Mendrisio (Svizzera) il giorno 5 luglio 1974, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LSS DRD 74L05 Z133R, cittadino italiano, **Consigliere**.

Organo di controllo monocratico nominato in data 6 novembre 2025:

Anna Ricceri, nata a Brescia il giorno 31 agosto 1980, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale RCC NNA 80M71 B157L, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 157058, con decreto ministeriale del 23 ottobre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 6 novembre 2009,

Attività:

La Fondazione è un ente non commerciale che svolge attività effettivamente nei settori di cui all'art. 5, lettera e), del D.Lgs. 117/2017.

- Statuto

La Fondazione è retta dallo statuto allegato sotto la lettera "B" all'atto del 16 giugno 2020, n. 24948/12096 di mio repertorio registrato a Milano DP I il 17 giugno 2020 al n. 37871 s.1T, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", dando atto che, la denominazione della Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 sarà **"Squadra 4 zampe - Ente del Terzo Settore" o, in breve, " Squadra 4 zampe - ETS".**

2. intende mantenere la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del Dl.gs. 117/2017 e, a tal fine, mi presenta la situazione patrimoniale al 31 agosto 2025 comprensiva della relazione del revisore unico, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2025, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", da cui si evince che la Fondazione alla data del 31 agosto 2025 disponeva di un patrimonio netto pari a **euro 240.845,00** e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 sopra richiamato.

La Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente agli allegati "A" e "B", alle ore 17.10 diciassette e dieci.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Silvana Maria Luisa Armani

Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 35912/17912 di repertorio
STATUTO
"Fondazione Squadra 4 zampe" ETS

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una **Fondazione** denominata **"Squadra 4 zampe - Ente del Terzo Settore" o, in breve, " Squadra 4 zampe - ETS"** e di seguito indicata come "**Fondazione**".
2. E' fatto obbligo alla Fondazione dell'utilizzo della locuzione "**Ente del Terzo Settore**" o dell'acronimo "**ETS**" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2
Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Milano, alla via Leopardi, 1.
2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso le autorità vigilanti.
3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
4. La Fondazione opera sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3
Finalità e attività

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale finalizzata alla gestione di canili–rifugio/oasi per la tutela, la cura ed il benessere animale e le adozioni degli stessi. Si propone, altresì, di sensibilizzare, informare e promuovere ogni azione utile ad instaurare il corretto rapporto uomo/animale denunciando ogni forma di sfruttamento e violenza nei confronti degli animali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma la Fondazione intende operare nei settori di cui all'art. 5, co. 1del D.Lgs 117/2017, alla lettera:
 e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3. La Fondazione al fine di operare nelle attività di interesse generale di cui al precedente comma potrà, in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 a. prendere in affido cani e altri animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei o di responsabilità di enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di

disagio presso il canile/gattile convenzionato;

b. collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con enti pubblici.
c. collaborare, attraverso iniziative di aiuto, con canili privati in difficoltà;
d. organizzare e partecipare a corsi di formazione, di educazione cinofila e protezione dell'ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia;
e. realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con enti pubblici;
f. ridurre il problema del randagismo (prevalentemente canino) con la realizzazione e la collaborazione alla gestione di un centro di accoglienza o rifugio sanitario per animali randagi, abbandonati, smarriti o di persone in temporanea difficoltà che oltre alla custodia, cura e mantenimento sia punto di riferimento per tutte le iniziative di affidamento o adozione;
g. ridurre il randagismo felino con la sterilizzazione dei soggetti femminili delle colonie con la collaborazione dei volontari e, sia operativa che economica, degli enti pubblici;
h. assicurare all'animale il diritto e la possibilità concreta di vivere negli spazi urbani con l'adozione di tutte le iniziative e regolamenti necessari a garantire una esistenza priva di sofferenze e armonizzando la migliore loro convivenza nella società degli umani;
i. organizzare le difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che di questi si occupano e che ne sono proprietarie, contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni.

4. La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
5. La Fondazione potrà comunque compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e, in particolare:
 a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 b) compiere operazioni bancarie e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie nell'interesse esclusivo della fondazione e non di terzi;
 d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
 e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o di altre forme associative ed enti, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione il cui bilancio verrà allegato a quello della Fondazione;
 f) realizzare, a fini di divulgazione e/o di autofinanziamento, materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti esclusivamente gli scopi iistituzionali della Fondazione e nei limiti della normativa di riferimento.
6. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi di volontari

con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

7. L'attivita' del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
8. La qualità di volontario è, in ogni caso, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4
Patrimonio e Fondo di dotazione

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 a) dal Fondo iniziale di dotazione vincolato, quale risulta dall'atto costitutivo;
 b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
 c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5
Fondo di Gestione

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 a) le rendite ed i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
 c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dal suo incremento, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione;
 d) proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
 e) gli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
 f) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 6
Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente e il vice Presidente;
c) l'organo di controllo;
d) l'organo di revisione, se ritenuto utile o previsto per legge.

Articolo 7
Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente con le seguenti modalità:
 a) il Fondatore Silvana Maria Luisa Armani è componente a vita del Consiglio e può designare la persona che, dopo la cessazione dalla sua carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro di diritto a vita. In caso di decesso, dimissioni o decadenza senza che la stessa abbia proceduto alla designazione del proprio successore, il nuovo membro verrà nominato per cooptazione dal Consiglio in carica;
 b) i restanti membri sono nominati tramite cooptazione, con delibera del Consiglio in scadenza, approvata a maggioranza assoluta, il quale determina anche il numero complessivo dei membri del nuovo Consiglio.
2. I membri del Consiglio di amministrazione nominati inizialmente nell'atto costitutivo, ad eccezione della signora Silvana Maria Luisa Armani e, successivamente nominati ai sensi del precedente punto *b)*, restano in carica per 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, e sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che durerà a sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso, salve eventuali dimissioni o decadenza. Il Consiglio di amministrazione individua il nuovo membro tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza nei campi della filantropia, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività sociali, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso prima della nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione così reintegrato nomina, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente o il vice Presidente se il membro dimesso, decaduto o deceduto ricopriva la carica di Presidente o di vice Presidente.
5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:
 a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare, nel rispetto delle finalità;

b) individua le attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, da porre in essere;
c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
d) redige e approva annualmente, entro il mese di maggio, il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
e) redige e approva annualmente, entro il mese di maggio, il bilancio sociale se ritenuto opportuno o previsto per legge;
f) adotta uno o più regolamenti interni finalizzati a disciplinare l'assetto organizzativo ed operativo della Fondazione
g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
h) conferisce incarichi professionali e/o provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
i) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
j) nomina il Segretario scegliendolo non tra i propri componenti, determinandone le funzioni;
k) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice-Presidente;
l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
n) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
q) delibera in merito ad ogni altra questione che sia necessaria per il perseguimento delle finalità contenute nelle tavole di fondazione;
r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche funzioni ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9
Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga

garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed il revisore legale, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.
7. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
8. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.
9. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

 Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10
Presidente e vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
5. Il vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o

impedimento. Al vice-Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11
Segretario

1. Il Segretario sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione.
2. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.
3. Possono, inoltre, essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione ed alla buona riuscita dei progetti approvati dal Consiglio di amministrazione e volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.
4. Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 12
Organi di Controllo e Revisione

1. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, viene nominato dal Consiglio stesso e resta in carica per 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla nomina. I suoi componenti possono essere riconfermati.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod civ.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. L'Organo di Controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di affidare la revisione ad un Revisore legale

dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La durata dell'incarico è di 5 anni.

8. Spetta agli Organi di cui sopra la tenuta e la cura del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13
Compensi per le cariche sociali

1. Agli amministratori ed a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
2. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14
Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio è fatto obbligo di redigere e depositare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.
4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, o qualora lo ritenga utile, il Consiglio predispone il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15
Operazioni straordinarie

1. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, secondo le disposizioni di legge applicabili anche per analogia, in quanto compatibili.

Articolo 16

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In tale caso il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17
Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate, le disposizioni di al D.Lgs. n. 117/2017, le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Silvana Maria Luisa Armani
Monica De Paoli